



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2013
(OR. it)**

16089/13

**ECOFIN 1005
RELEX 1018
FIN 742**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2013) 752 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ DI ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL 2012

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2013) 752 final.

All.: COM(2013) 752 final



Bruxelles, 31.10.2013
COM(2013) 752 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO SULLE ATTIVITÀ
DI ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA NEL
2012**

Indice

<u>1.</u>	<u>Introduzione</u>	3
<u>2.</u>	<u>Operazioni di prestito dell'Unione europea</u>	3
<u>2.1.</u>	<u>Strumento BOP</u>	3
<u>2.2.</u>	<u>MESF</u>	5
<u>2.3.</u>	<u>Strumento AMF</u>	7
<u>2.4.</u>	<u>Strumento Euratom</u>	9
<u>3.</u>	<u>Operazioni di assunzione di prestiti dell'Unione europea</u>	9
<u>3.1.</u>	<u>BOP</u>	10
<u>3.2.</u>	<u>MESF</u>	10
<u>3.3.</u>	<u>AMF</u>	10
<u>3.4.</u>	<u>Euratom</u>	11
<u>4.</u>	<u>Banca Europea per gli Investimenti</u>	11
<u>4.1.</u>	<u>Le operazioni di concessione di prestiti della BEI</u>	11
<u>4.2.</u>	<u>Le operazioni di assunzione di prestiti della BEI</u>	12
<u>5.</u>	<u>Assicurare la stabilità finanziaria nell'area dell'euro</u>	12
<u>5.1.</u>	<u>Strumento di prestito in favore della Grecia (GLF)</u>	12
<u>5.2.</u>	<u>Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF)</u>	13
<u>5.3.</u>	<u>Meccanismo europeo di stabilità (MES)</u>	13

1. INTRODUZIONE

La Commissione è tenuta a informare ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'utilizzo dei vari strumenti dell'Unione europea per la concessione di prestiti.

Per adempiere a tali obblighi in materia di informazione, nella presente relazione si descrivono le operazioni di concessione di prestiti effettuate per ogni strumento nonché le relative operazioni di assunzione di prestiti.

2. OPERAZIONI DI PRESTITO DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione fornisce sostegno finanziario a paesi terzi e agli Stati membri sotto forma di prestiti bilaterali finanziati sui mercati dei capitali e garantiti dal bilancio dell'UE nel quadro di vari atti giuridici del Consiglio o del Consiglio e del Parlamento europeo, in funzione degli obiettivi perseguiti¹. La coerenza del sostegno finanziario a paesi terzi con gli obiettivi delle azioni esterne dell'UE è garantita dalla Commissione e dall'alto rappresentante, assistiti dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2.1. Strumento BOP

Il sostegno alla bilancia dei pagamenti (BOP) di cui all'articolo 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri² assume la forma di prestiti a medio termine concessi dall'Unione ed è generalmente associato ad un finanziamento del Fondo monetario internazionale (FMI) e di altri creditori multilaterali come la BEI, la BERS o la Banca mondiale, o a un'assistenza bilaterale accordata da Stati membri.

Il sostegno BOP è di natura eccezionale e il suo impiego è deciso caso per caso con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. I beneficiari potenziali sono Stati membri non appartenenti all'area dell'euro con gravi difficoltà nelle bilance dei pagamenti. Esso mira ad attenuare le restrizioni finanziarie esterne cui è soggetto lo Stato membro beneficiario e a ristabilire l'equilibrio della sua bilancia dei pagamenti. Esso viene attivato a condizione che vengano soddisfatte le condizioni di politica economica decise dal Consiglio — previa consultazione del comitato economico e finanziario in merito a un progetto di programma di aggiustamento — e concordate dalla Commissione e dallo Stato membro beneficiario in un protocollo di intesa prima della conclusione degli accordi di prestito. La continua conformità alle misure previste dal programma di aggiustamento viene riesaminata regolarmente e costituisce una condizione preliminare all'erogazione delle altre rate del prestito. I fondi occorrenti vengono raccolti dalla Commissione a nome dell'Unione europea nei mercati del capitale.

¹ Una presentazione dettagliata delle attività di assunzione e di concessione di prestiti della Commissione è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/index_en.htm.

² GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

La Commissione riferisce regolarmente al comitato economico e finanziario e al Consiglio in merito all'attuazione del regolamento BOP.

Lo strumento BOP è stato riattivato nel 2008 per rispondere alla crisi economica e finanziaria internazionale, portandone il massimale da 12 miliardi di euro a 25 miliardi di euro nel dicembre 2008³, mentre un ulteriore aumento a 50 miliardi di euro è stato deciso nel maggio 2009⁴ per consentire all'UE di rispondere rapidamente a eventuali altre domande di sostegno BOP. Al 31 dicembre 2011, è stato impegnato un importo totale di 14,6 miliardi di euro a favore di Ungheria⁵, Lettonia⁶ e Romania⁷, di cui sono stati erogati 13,4 miliardi di euro a fine 2012.

Oltre ai 5 miliardi di euro di sostegno BOP che è scaduto il 6 maggio 2011, il Consiglio ha deciso la concessione alla Romania di un sostegno finanziario precauzionale (PFA) fino a 1,4 miliardi di euro⁸ che non sono stati però erogati, e la concessione è scaduta il 31 marzo 2013.

L'assistenza finanziaria accordata all'Ungheria e alla Lettonia è scaduta rispettivamente nel novembre 2010 e nel gennaio 2012.

Nel 2012 non vi sono state decisioni/erogazioni a titolo dello strumento BOP.

Tabella 1: sostegno BOP al 31.12.2012 (in miliardi di euro)

Paese	Importo concesso	Importo erogato	Importo rimborsato	Importo in essere	Media di scadenza del prestito (anni)
Ungheria	6,5	5,5	2,0	3,5	6,1
Lettonia	3,1	2,9	0	2,9	6,6
Romania (BOP)	5,0	5,0	0	5,0	7,0
Romania (PFA)	1,4	0	0	0,0	0
Totale	16,0	13,4	2,0	11,4	

³ Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11).

⁴ Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

⁵ Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008.

⁶ Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009.

⁷ Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009.

⁸ Decisione 2011/288/CE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

2.2. MESF

Il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), basato sull'articolo 122, paragrafo 2⁹. Il MESF è totalmente coperto dal bilancio UE e ha una capacità di prestito totale fino a 60 miliardi di euro.

I potenziali beneficiari dell'assistenza MESF sono gli Stati membri nell'area dell'euro che si trovino in difficoltà a causa di un serio deterioramento del contesto economico e finanziario internazionale. Il ricorso al MESF è soggetto a condizioni di politica stabilite nel contesto di un programma di aggiustamento economico e finanziario concordato nel quadro di un protocollo di intesa concluso fra la Commissione e lo Stato membro beneficiario, e segue un processo decisionale analogo a quello previsto per la concessione dell'assistenza BOP. La valutazione del fabbisogno finanziario e la regolare attività di vigilanza nell'ambito dell'attuazione del programma sono effettuate in consultazione con la BCE, con frequenza almeno semestrale per quanto concerne le condizioni generali di politica economica previste dal programma di aggiustamento, e con frequenza trimestrale per quanto concerne la verifica dell'adempimento, da parte dello Stato membro, delle condizioni connesse all'assistenza finanziaria. Le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento sono discusse con gli Stati membri beneficiari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide su eventuali aggiustamenti da apportare alle condizioni generali di politica economica fissate inizialmente e approva il programma di aggiustamento rivisto elaborato dallo Stato membro beneficiario.

La Commissione riferisce periodicamente al comitato economico e finanziario e al Consiglio in merito all'attuazione del regolamento MESF e al persistere delle circostanze eccezionali che ne hanno giustificato l'adozione.

Lo strumento MESF è stato attivato nel 2011 per l'Irlanda e il Portogallo, impegnando un ammontare di prestiti fino a 22,5 miliardi di euro e 26 miliardi di euro, rispettivamente, per i due paesi beneficiari. Gli impegni totali, includendo FESF, FMI e altri Stati membri, ammontano, rispettivamente, a 85 miliardi di euro e 78 miliardi di euro:

Tabella 2: ripartizione degli impegni (in miliardi di euro)

Paese	MESF	FESF	FMI	Altri	Totale
Irlanda	22,5	17,7	22,5	22,3*	85
Portogallo	26,0	26,0	26,0		78
Totale	48,5	43,7	48,5	22,3	163

* 4,8 miliardi di euro da altri Stati membri (Regno Unito, Svezia, Danimarca) e 17,5 miliardi di euro dall'Irlanda.

Inoltre, coerentemente con le conclusioni dei capi di Stato e di governo dell'area dell'euro e delle istituzioni UE del 21 luglio 2011, è stata decisa, e applicata retroattivamente a tutte le

⁹ L'articolo 122, paragrafo 2, del TFUE prevede la concessione di un'assistenza finanziaria agli Stati membri che si trovino in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo.

rate di prestito già erogate, una proroga delle scadenze¹⁰ e una riduzione del margine di interesse¹¹.

Coerentemente con la decisione di esecuzione 2011/77/UE¹² del Consiglio e con la decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio¹³, 7 800 milioni di euro sono stati erogati all'Irlanda e 8 000 milioni al Portogallo nel 2012. Alla fine del 2012 l'esposizione totale dello strumento ammonta a 43 800 milioni di euro.

¹⁰ Decisione di esecuzione 2013/313/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE (Irlanda) (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 40) e decisione di esecuzione 2013/323/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE (Portogallo) (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 47).

¹¹ Decisione di esecuzione 2011/682/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE (Irlanda) (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31) e la decisione di esecuzione 2011/683/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE (Portogallo) (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

¹² Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

¹³ Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 30.5.2011, pag. 88).

Tabella 3: elenco delle operazioni di prestito effettuate nel 2012 a titolo dello strumento MESF (in milioni di euro)

Paese	Decisione	Importo concesso	Data della rata	Importo erogato	Cedola	Scadenza	Media di scadenza del prestito (anni)
Irlanda	2011/77/UE	22 500	16.1.2012	1 500	3,75%	4.4.2042	10,2
			5.3.2012	3 000	3,375%	4.4.2032	11,8
			3.7.2012	2 300	2,875%	4.4.2028	12,3
			30.10.2012	1 000	2,50%	4.11.2027	12,4
Totale parziale				7 800			12,4
Portogallo	2011/344/UE	26 000	16.1.2012	1 500	3,75%	4.4.2042	10,9
			24.4.2012	1 800	3,375%	5.4.2038	12,5
			4.5.2012	2 700	2,75%	4.4.2022	12,2
			30.10.2012	2 000	2,50%	4.11.2027	12,4
Totale parziale				8 000			12,4
Totale		48 500		15 800			

2.3. Strumento AMF

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) viene fornita per aiutare paesi candidati effettivi, candidati potenziali nonché paesi limitrofi a risolvere difficoltà a breve termine nella bilancia dei pagamenti, a stabilizzare le finanze pubbliche e a promuovere l'attuazione di riforme strutturali. La concessione dell'AMF avviene su base eccezionale e temporanea ed è subordinata a rigide condizioni di politica economica. Le operazioni di AMF normalmente integrano i programmi di aggiustamento dell'FMI. L'AMF può essere concessa sotto forma di sovvenzioni e/o di prestiti.

Qualora un paese beneficiario non sia in grado di onorare i propri obblighi di rimborso, la Commissione può attivare il Fondo di garanzia per le azioni esterne¹⁴, cosicché il rimborso del corrispondente prestito della Commissione viene eseguito con i fondi di quest'ultimo¹⁵.

¹⁴ Cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio. Fino ad ora non è stato registrato nessun inadempimento nei prestiti AMF.

¹⁵ Sebbene il rimborso del prestito sia in ultima istanza coperto dalla garanzia del bilancio UE, il fondo di garanzia opera come una riserva di liquidità diretta a proteggere il bilancio UE dal rischio di pretese

Informazioni dettagliate sulle operazioni di assistenza macrofinanziaria (AMF) figurano nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria a paesi terzi¹⁶.

Nel 2012 è stata completata l'operazione di assistenza finanziaria (AMF) all'Armenia adottata nel 2009¹⁷. Nel febbraio 2012 è stata erogata alle autorità armene la parte del prestito costituita dalla seconda e ultima rata dell'AMF all'Armenia per un importo di 39 milioni di euro. La prima rata e la parte della seconda rata costituita dalla sovvenzione erano state erogate nel 2011. L'ultima erogazione ha concluso l'operazione di AMF all'Armenia dell'importo di 100 milioni di euro, di cui 65 milioni a titolo di prestito e 35 milioni a titolo di sovvenzione.

Per quanto riguarda l'AMF a favore della Repubblica moldova¹⁸, che consiste in una sovvenzione pari a 90 milioni di euro, la Commissione ha versato la terza e ultima rata (30 milioni di euro) nell'aprile 2012

L'attuazione dell'AMF a favore dell'Ucraina, approvata nel 2010¹⁹, che, insieme ai fondi disponibili da una precedente operazione approvata nel 2002, ammonta a 610 milioni di euro sotto forma di prestiti, nel 2012 è stata ulteriormente rinviata a causa della mancanza di un accordo con le autorità ucraine circa determinate condizioni del protocollo d'intesa e del fatto che il programma dell'FMI era stato sospeso, per poi scadere nel dicembre 2012. Verso la metà del 2012 è stato raggiunto un accordo sul protocollo d'intesa, che è stato sottoscritto in occasione di un vertice Ucraina-UE nel febbraio 2013. Tuttavia, il primo pagamento di questa operazione di AMF rimane subordinato al raggiungimento di un accordo tra le autorità ucraine e l'FMI su un nuovo programma di assistenza finanziaria.

Per quanto riguarda l'AMF a favore della Bosnia-Erzegovina²⁰, approvata nel 2009 (prestiti per un ammontare di 100 milioni di euro), la validità del memorandum d'intesa e dell'accordo di prestito è stata prorogata di un anno fino a novembre 2013. La prima rata di questa operazione è stata erogata nel febbraio 2013 (50 milioni di euro).

Nel 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esaminato due proposte legislative in merito a nuove operazioni di AMF adottate dalla Commissione nel 2011: la proposta di estendere l'AMF alla Georgia, con 23 milioni di euro in prestiti e 23 milioni di euro in sovvenzioni, e la proposta di estendere l'AMF, concessa in via eccezionale²¹, alla Repubblica del Kirghizistan, con 15 milioni di euro in prestiti e 15 milioni di euro in sovvenzioni. La decisione relativa alla Georgia è stata adottata nell'agosto 2013.

relative ad inadempimenti. Per una relazione globale sul funzionamento del Fondo, cfr. COM(2010) 418 e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2010) 968). COM(2013) 426 e SWD(2013)211.

¹⁶

¹⁷ Decisione 2009/890/CE del 30 novembre 2009.

¹⁸ Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2010.

¹⁹ Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010.

²⁰ Decisione 2009/891/CE del Consiglio del 30 novembre 2009.

²¹ "Eccezionale" nel senso che è fornita a un paese che non rientra nel normale ambito geografico dell'AMF, costituito da paesi candidati/potenziati candidati e limitrofi.

2.4. Strumento Euratom

Lo strumento di prestito Euratom può essere utilizzato per finanziare progetti negli Stati membri (decisione 77/270/Euratom del Consiglio) o in determinati paesi terzi (Ucraina, Russia o Armenia) (decisione 94/179/Euratom del Consiglio).

Nel 1990 il Consiglio ha fissato a 4 miliardi di euro il limite per le operazioni di assunzione di prestiti; i prestiti approvati ed erogati ammontano a 3,4 miliardi di euro. Nel 2002 la Commissione ha proposto di aumentare il limite a 6 miliardi di euro, ma il Consiglio ha rinviato la decisione fino a quando le erogazioni non abbiano raggiunto i 3,8 miliardi di euro.

Sono in corso discussioni circa un prestito di 300 milioni di euro all'Ucraina, da destinare al miglioramento delle strutture nucleari esistenti.

Nel 2012 non hanno avuto luogo né decisioni di prestiti, né erogazioni, a titolo dello strumento di prestito Euratom.

3. OPERAZIONI DI ASSUNZIONE DI PRESTITI DELL'UNIONE EUROPEA

Allo scopo di finanziare le attività di prestito decise dal Consiglio, la Commissione è autorizzata ad assumere prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione europea e dell'Euratom. Le attività di assunzione e di concessione di prestiti sono condotte come un'operazione back-to-back, il che garantisce che il bilancio UE non assuma alcun rischio di cambio o di tasso d'interesse²². I prestiti assunti corrispondono ai prestiti concessi.

Tabella 4: evoluzione del totale dei prestiti assunti dall'Unione europea (importo del capitale in essere⁽¹⁾ in milioni di euro)

	CECA i.l. (1) (2)	Euratom (1)	BOP	AMF	MESF	Totale
2008	266	484	2 000	654		3 404
2009	214	481	9 200	584		10 479
2010	219	466	12 050	500		13 235
2011	225	447	11 400	590	28 000	40 662
2012	183	423	11 400	545	43 800	56 351

(1) Vengono usati i tassi di conversione al 31 dicembre di ogni anno.

(2) La Comunità europea del carbone e dell'acciaio è in liquidazione dal 2002. L'ultima obbligazione emessa dalla CECA giunge a scadenza nel 2019.

²²

Il regolamento del MESF consente di ricorrere al prefinanziamento in quanto la Commissione è autorizzata a "contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione". Tuttavia qualsiasi eventuale costo di detenzione è sostenuto dal mutuatario.

3.1. BOP

Nel 2012 non sono stati contratti prestiti nel mercato a titolo dello strumento BOP.

3.2. MESF

Nel 2012 è stato raccolto un importo di 15,8 miliardi di euro, finanziato da sei obbligazioni UE *benchmark* (ossia obbligazioni con un importo nominale in essere di 1 miliardo di euro o più per ogni serie di obbligazioni).

Queste obbligazioni UE hanno incontrato sul mercato una domanda molto più elevata rispetto all'offerta. Tutti i gruppi più importanti di investitori e in particolare gli investitori di lungo termine (fondi di investimento, asset manager, fondi assicurativi e pensionistici) nonché istituzioni ufficiali hanno acquistato queste obbligazioni UE.

Anche i risultati sul mercato secondario di questi titoli UE sono stati molto soddisfacenti e hanno confermato la posizione dell'UE come emittente di obbligazioni di riferimento. Secondo nostri calcoli e avvalendoci di dati indicati da 22 banche, nel 2012 il fatturato registrato sul mercato secondario a fronte di operazioni in obbligazioni UE *benchmark* è stato pari a 50 miliardi di euro (contro i 40 miliardi di euro del 2011).

Tabella 5: sintesi dei finanziamenti e delle erogazioni di prestiti del MESF (in miliardi di euro)

Paese	Raccolto il	Data di scadenza	Volume
Irlanda (1,5), Portogallo (1,5)	16.1.2012	4.4.2042	3,00
Irlanda	5.3.2012	4.4.2032	3,00
Portogallo	24.4.2012	5.4.2038	1,80
Portogallo	4.5.2012	4.4.2022	2,70
Irlanda	3.7.2012	4.4.2028	2,30
Irlanda (1), Portogallo (2)	30.10.2012	4.11.2027	3,00
Totale			15,80

Alla fine del 2012 l'importo totale raccolto nell'ambito dello strumento MESF è pari a 43,8 miliardi di euro.

3.3. AMF

Nel 2012 è stata effettuata con successo un'operazione di assunzione di prestiti (39 milioni di euro per l'Armenia).

Tabella 6: investimenti privati UE nel 2012 (in milioni di euro)

Paese	Descrizione	Data di emissione	Scadenza	Volume
Armenia	SSD EU 3.137%/2026	9.2.2012	4.12.2026	39
Totale				39

3.4. Euratom

Nel 2012 non sono state effettuate operazioni di assunzione di prestiti a titolo dello strumento Euratom.

4. BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

4.1. Le operazioni di concessione di prestiti della BEI

La BEI fornisce finanziamenti o *direttamente* a singoli progetti di investimento o *tramite intermediari finanziari* a progetti di portata più limitata intrapresi da PMI o da autorità locali. La BEI fornisce inoltre garanzie su prestiti, assistenza tecnica e capitale di rischio.

Nel 2012 il volume complessivo delle operazioni sottoscritte dalla BEI è stato pari a 52,2 miliardi di euro (rispetto ai 61 miliardi di euro del 2011).

I finanziamenti negli Stati membri dell'UE sono stati pari a 44,8 miliardi di euro. Tale importo non è coperto dalla garanzia del bilancio UE. 7,4 miliardi di euro sono stati sottoscritti fuori dall'UE; di questi, 4 miliardi rientranti nel quadro del mandato esterno sono coperti dalla garanzia UE.

A seguito dell'entrata in vigore, alla fine del 2012, della decisione degli Stati membri di aumentare di 10 miliardi di euro il capitale versato della BEI, si prevede che negli anni 2013-2015 la BEI accresca di 60 miliardi di euro il volume dei propri prestiti.

Le attività di finanziamento da parte della BEI incidono sul bilancio dell'UE quando i prestiti sono coperti da garanzie dell'Unione europea. In particolare:

— i prestiti BEI effettuati nel quadro del mandato esterno (che riguarda paesi in fase di pre-adesione, paesi del vicinato e del partenariato, Asia, America Latina e Sud Africa, nonché il mandato sui cambiamenti climatici) beneficiano di una garanzia del bilancio UE che copre i rischi di tipo sovrano o politico. Nel corso del secondo semestre 2013, la Commissione pubblicherà una distinta relazione sulle attività di concessione di prestiti esterni realizzate dalla BEI nel 2012.

— gli strumenti finanziari di condivisione del rischio (come lo Strumento finanziario di condivisione del rischio per progetti di ricerca e sviluppo e l'iniziativa *project bond*) prevedono il ricorso al bilancio dell'UE per sostenere politiche dell'Unione europea.

4.2. Le operazioni di assunzione di prestiti della BEI

In un mercato volatile il rischio di esecuzione rimane elevato durante tutto l'anno, specie nel caso di transazioni di grandi proporzioni collegate a indici di riferimento. La solida domanda delle obbligazioni BEI ha sostenuto una riduzione degli spreads sui titoli a scadenza più ravvicinata, specialmente su quelli denominati in euro. Le agenzie di rating hanno continuato ad attribuire alla BEI l'indice AAA, sostenuto dai piani di aumento del capitale, un esito che non è stato comune ad altre omologhe entità sovranazionali europee.

Rispondendo flessibilmente alle condizioni di volatilità dei mercati, la BEI è riuscita a completare già a settembre l'originario programma di finanziamento per 60 miliardi di euro, e ha continuato a cogliere interessanti occasioni di collocamento finché, verso la fine dell'anno, il mercato ha perso liquidità. Nel 2012 l'attività di assunzione di prestiti della BEI è ammontata a 71,3 miliardi di euro, con una scadenza media di 8,4 anni.

5. ASSICURARE LA STABILITÀ FINANZIARIA NELL'AREA DELL'EURO

In risposta alla crisi economica e finanziaria globale, il Consiglio e gli Stati membri dell'area dell'euro hanno deciso un pacchetto di misure dirette a salvaguardare la stabilità finanziaria tanto nell'area dell'euro quanto in Europa. Tali misure sono delineate nel testo che segue e non sono garantite dal bilancio UE.

5.1. Strumento di prestito in favore della Grecia (GLF)

In seguito all'accordo unanime di sostenere la Grecia, raggiunto il 2 maggio 2010²³ dai Ministri delle finanze dell'area dell'euro, è stato istituito un programma triennale congiunto con l'FMI che prevede un pacchetto finanziario massimo di 110 milioni di euro volto ad aiutare la Grecia, associato a rigorose condizioni di politica economica²⁴, negoziato con le autorità greche dalla Commissione e dall'FMI, di concerto con la BCE. Il pacchetto finanziario iniziale degli Stati membri dell'area dell'euro (80 miliardi di euro) — con un impegno di 30 miliardi dell'FMI — è stato infine ridotto di 2,7 miliardi, poiché la Slovacchia aveva deciso di non partecipare e l'Irlanda e il Portogallo avevano abbandonato il GLF quando avevano a loro volta chiesto assistenza finanziaria. I prestiti concessi dagli Stati membri dell'area dell'euro nell'ambito di questo primo programma ammontano a 52,9 miliardi di euro, e quelli dell'FMI a 20,1 miliardi.

Le condizioni finanziarie dello strumento sono state nuovamente corrette nel dicembre 2012. La scadenza finale è stata estesa a 30 anni, mantenendo il periodo di grazia a 10 anni. Inoltre il margine è stato ridotto allo 0,5%. Il margine dell'1,5% continua però ad applicarsi agli importi dovuti agli Stati membri dell'area dell'euro che sono completamente coperti dal programma di assistenza finanziaria del FESF o del MESF.

²³ Il sostegno è fornito attraverso prestiti bilaterali provenienti da altri Stati membri dell'area dell'euro, centralizzati dalla Commissione, alle condizioni stabilite nella loro dichiarazione dell'11 aprile 2010.

²⁴ I principali elementi delle condizioni economiche poste sono contenuti nella decisione del Consiglio del 10 maggio 2010 indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2010/320/UE). Le condizioni sono state ulteriormente specificate in un protocollo d'intesa concluso tra le autorità greche e la Commissione, in cui quest'ultima ha agito in rappresentanza degli Stati membri dell'area dell'euro.

Il 14 marzo 2012, i ministri delle finanze dell'area dell'euro e l'FMI hanno approvato un secondo programma di aggiustamento economico che ha aggiunto 130 miliardi di euro agli importi non ancora erogati del primo programma. Questo secondo programma prevede pertanto un'assistenza finanziaria totale dell'importo di 164,5 miliardi di euro, con un contributo dell'FMI pari a 19,8 miliardi di euro. Mentre il primo programma era stato concepito come un accordo tra creditori relativo a prestiti bilaterali consorzati concessi da Stati membri dell'area dell'euro, che la Commissione provvedeva a coordinare e gestire, il secondo programma è finanziato tramite il FESF.

Al 31 dicembre 2012, il totale delle erogazioni a favore della Grecia ammonta a 182,9 miliardi di euro²⁵.

5.2. Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF)

Il Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF) è stato istituito dagli Stati membri dell'area dell'euro sotto forma di società registrata in Lussemburgo di loro proprietà, in seguito alle decisioni prese il 9 maggio 2010 nel quadro del Consiglio Ecofin.

Il FESF era stato progettato come un meccanismo di salvataggio temporaneo in grado di assumere prestiti, finanziati emettendo obbligazioni garantite da Stati membri dell'area dell'euro, da destinare a Stati membri dell'area dell'euro in difficoltà. Nell'ottobre 2010 si è deciso di creare un meccanismo di salvataggio permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES).

5.3. Meccanismo europeo di stabilità (MES)

L'istituzione di un nuovo meccanismo di crisi permanente, il meccanismo europeo di stabilità (MES), è stata decisa il 2 febbraio 2012 e varata l'8 ottobre 2012. Il meccanismo assume i compiti attualmente svolti dal FESF fornendo, ove necessario, assistenza finanziaria agli Stati membri dell'area dell'euro, con una capacità massima di prestito di 500 miliardi di euro, mentre il massimale combinato dei prestiti FESF/MES è fissato in 700 miliardi di euro. Il capitale autorizzato è pari a 700 miliardi di euro, 80 dei quali costituiti da capitale versato dagli Stati membri dell'area dell'euro. È previsto che la sottoscrizione al capitale versato venga eseguita in cinque rate, da completarsi entro la prima metà del 2014. Il capitale autorizzato non versato può essere richiamato per ripristinare il livello del capitale versato, ove quest'ultimo fosse stato ridotto dall'assorbimento di perdite. Durante la fase di versamento del capitale si manterrà il rapporto minimo del 15% fra il capitale versato e l'ammontare in essere dell'emissione MES; il capitale versato non può essere utilizzato per la concessione di prestiti — viene investito in attività liquide di alta qualità.

Dall'ottobre 2012 il MES²⁶ dovrebbe essere il principale strumento di finanziamento dei nuovi programmi.

²⁵ Ulteriori dettagli sullo strumento di prestito in favore della Grecia sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/greek_loan_facility/index_en.htm.

²⁶ Ulteriori dettagli sullo strumento MES sono disponibili all'indirizzo: <http://esm.europa.eu>.